

# Bollettino informativo per i clienti PARADIGMI

04/04/2023

parAdigmi



**E' ON-LINE LA NUOVA  
VERSIONE DEL SITO:**

[www.paradigmi.net](http://www.paradigmi.net)



Metti "mi piace" sulla nostra pagina Facebook per avere queste informazioni in tempo reale:

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

## Prossima-mente

- ◆ Corsi per addetti primo soccorso o aggiornamento a Vignola e corsi di formazione per Addetti al Servizio Antincendio a Vignola e Castelnuovo Rangone;
- ◆ Corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza rivolti a tutti i lavoratori a Vignola;
- ◆ Corsi per Preposto alla sicurezza a Vignola;
- ◆ Corso di abilitazione per l'uso del carrello elevatore a Vignola;
- ◆ Corsi PLE e aggiornamento a Spilamberto.

## MUD- Modello Unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023

Il 10 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni del 2022. In base all'articolo 6 della Legge 25 Gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato a 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 Luglio 2023 e non entro il 30 aprile come negli anni passati. Per gli anni venturi il termine sarà sempre il 30 aprile.

E' possibile inviare il MUD ritardatario, con sanzioni ridotte, entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il giorno 6 settembre 2023.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2023 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

- Allegato 1- Istruzioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- Allegato 2- Comunicazione rifiuti semplificata;
- Allegato 3- Modello Raccolta Dati;
- Allegato 4- Istruzione per la presentazione telematica

Inoltre è possibile consultare sul sito del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), sia un'informativa sull'applicazione del DPCM del 3 febbraio 2023 recante "Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2023 che una sintesi delle modifiche apportate al MUD 2023, di seguito riportate. Tali modifiche, apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti si sono rese necessarie per consentire l'adeguamento a nuove disposizioni normative.

In particolare, per garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di introdurre:

- i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento 2002/92/UE);
- la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (decisione delegata 2019/1597/UE);

- la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006);
- le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;
- una voce dedicata alla bottiglie in PET in quanto la direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell'allegato). Tali disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.

A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:

1. Sezione Anagrafica con l'inserimento di alcuni codici CER nella scheda RIC-riciclaggio;
2. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
  - Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;
  - Scheda RT- Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all'interno dei loro dati di raccolta;
  - Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  - Sezione inerente alla Raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari
3. Sezione Comunicazione Imballaggi, con inserimento della voce dedicata alla bottiglie in PET, a seguito dell'adozione della direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell'allegato).
4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno o uno contro zero” dei RAEE e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.

Sul sito del MUD Telematico è possibile scaricare il Software per la compilazione del MUD 2023, al link

[https://www.mudtelematico.it/Content/downloads/software/setup\\_mud2023.exe](https://www.mudtelematico.it/Content/downloads/software/setup_mud2023.exe)

## **Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori edilizia Artigianato- Formazione su Salute e Sicurezza: Aggiornamento formazione dei Lavoratori**

Nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dell'edilizia, per il comparto artigiano, siglato il 4 maggio 2022, nell'Allegato 2, “Protocollo Formazione e Sicurezza”, al Capitolo “Formazione su Salute e Sicurezza, prevede che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, debba essere effettuato ogni tre anni. Diversamente pertanto da quanto disposto dal primo citato accordo Stato - Regioni che stabilisce per l'aggiornamento una periodicità quinquennale.

Si fa presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

## Patentino schiume poliuretiche. Come averlo gratis

Dal **24 Agosto 2023** l'uso industriale o professionale delle schiume poliuretiche è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata. La disposizione riguarda tutti gli utilizzatori professionali e industriali di prodotti con una concentrazione totale di diisocianati monomerici > 0,1%.

Si tratta della certificazione obbligatoria, entro il 24 agosto 2023, in relazione alla manipolazione sicura di prodotti contenenti diisocianati, si tratta di prodotti come le schiume poliuretiche di cui si fa largo utilizzo in edilizia e in serramentistica, che se non manipolati e applicati con accortezza possono provocare a lungo andare malattie professionali. Le stesse che hanno indotto l'Unione europea a modificare ad hoc il Regolamento Reach per la Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il Reach è il regolamento fondamentale dell'UE per i prodotti chimici fabbricati o importati nell'Unione europea.

A decorrere dal **24 febbraio 2022**, tali prodotti devono riportare sull'etichetta una frase indicante l'obbligo di formazione. Se il vostro fornitore vi propone prodotti che non riportano tale etichetta, potete tranquillamente restituirglieli. Il personale delle aziende deve ricevere la formazione e conseguire la certificazione entro il 24 agosto 2023 in relazione alla manipolazione sicura di contenenti diisocianati.

Pochi sanno che esiste un sito ufficiale che eroga formazione gratuita online che conduce al patentino, altrettanto gratuito, [www.safeusediisocyanates.eu](http://www.safeusediisocyanates.eu), tale sito è stato creato dall'associazione europea dei produttori di adesivi e sigillanti poliuretici, Feica, assieme alle associazioni di settore dei produttori di diisocianati, Isopa e Alipa, ha organizzato una piattaforma di formazione sui poliuretani.

Il sito [www.safeusediisocyanates.eu](http://www.safeusediisocyanates.eu) permette diverse possibilità di accesso formativo:

- **autoformazione:** corso di autoapprendimento che può essere seguito in qualsiasi momento. Tra i corsi disponibili vi sono contenuti specifici per i diversi campi di applicazione.

Il costo dell'Autoapprendimento è di 5€ per formazione, cifra che include il certificato;

- **formazione di gruppo:** un'azienda può registrare un gruppo di posatori, ad esempio, e pagare l'autoformazione per loro, direttamente o con voucher.

Dopo aver completato con successo la formazione, viene rilasciato il certificato. Le domande del test provengono da un ampio gruppo di domande relative ai materiali formativi e, in caso di superamento delle prove, si riceve il certificato.

La violazione del regolamento Reach comporta l'applicazione della **Violazione degli obblighi in materia di restrizione (Art. 67):**

*-Il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in miscela o in articolo non conforme alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del Regolamento al di fuori dei casi riportati nell'articolo 67, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.*

Tuttavia, in Italia occorrerà considerare il Dlgs 81/08 per l'organizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, per gli enti che erogano la formazione e i docenti.



Via della  
Costituzione, 30  
41058 VIGNOLA (MO)  
c.f. e p. iva  
02813710361

Telefono:  
059-765293

Fax:  
059-7703316

[posta@paradigmi.net](mailto:posta@paradigmi.net)

[www.paradigmi.net](http://www.paradigmi.net)



Scadenza per la  
presentazione  
del MUD al  
giorno 08 Luglio  
2023

## Rinnovo della Conformità Antincendio secondo DPR 151/11

I responsabili delle attività di cat. A/B/C sono tenuti ad inviare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La periodicità dell'Attestazione di rinnovo è di 5 anni per tutte le attività ad esclusione delle att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di 10 anni presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.

Pertanto alla luce nel nuovo regolamento, anche per le attività di cat. C, non è più necessario rinnovare il C.P.I., che come si è visto assume valenza di una semplice attestazione e non ha quindi nessuna scadenza. Di conseguenza è improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA.

Inoltre l'attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le "attività soggette", anche per quelle che in precedenza avevano scadenze del C.P.I. una tantum, per le quali è stata prevista la periodicità dell'attestazione di rinnovo di 10 anni.

L'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2014, va presentata al Comando prima della scadenza, allegando:

- laddove presenti impianti di protezione attiva, asseverazione attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, firmata in formato CADES da professionista antincendio;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Rispetto al regolamento precedente non occorre presentare la perizia giurata ma semplicemente l'asseverazione. È stato inoltre eliminato l'allegato dichiarazione "situazione non mutata" poiché nell'attestazione è contenuta la dichiarazione sull'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio

Nel caso in cui il rinnovo sia stato effettuato tardivamente, il nuovo periodo di validità della conformità antincendio decorre comunque dalla precedente scadenza. Ad esempio: se il rinnovo per un attività in classe n° 75 dell'allegato I del DPR 151/11 è avvenuto con 2 anni di ritardo, la durata residua della conformità antincendio è pari a 3 anni. Nel caso che durante i controlli ispettivi a campione delle attività, il responsabile è sanzionato ai sensi del comma 1, art. 20 del decreto legislativo 139/06.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.